



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 220

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 22 febbraio 2024

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri e difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Plenaria Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria (1^a antimeridiana) Pag. 7

Plenaria (2^a antimeridiana) » 20

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86) » 35

Plenaria » 35

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52) » 36

7^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980 (Riunione n. 4) » 37

Plenaria » 37

8^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

Plenaria » 41

9^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 43

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) Pag. 47

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	48
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	49

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i>	<i>Pag.</i>	51
---	-------------	----

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri e difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 22 febbraio 2024

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
TREMONTI

indi del Vice Presidente della III Commissione della Camera
FORMENTINI

Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TREMONTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sull'intesa sulla cooperazione di sicurezza tra Italia e Ucraina

Il presidente TREMONTI introduce l'audizione.

Il ministro TAJANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato PROVENZANO (*PD-IDP*), il senatore BARCAIUOLO (*Fdi*), i deputati RICCHETTI (*A-PER-RE*) e FRATOIANNI (*AVS*), il senatore MARTON (*M5S*), il deputato MULÈ (*FI-PPE*), il senatore CASINI (*PD-IDP*), i deputati ORSINI (*FI-PPE*), da remoto, BILLI (*LEGA*) e Riccardo RICCIARDI (*M5S*).

Il ministro TAJANI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Interviene, per un breve indirizzo di ringraziamento, il presidente della 3^a Commissione del Senato Stefania CRAXI.

Il presidente FORMENTINI ringrazia il ministro Tajani per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 22 febbraio 2024

Plenaria

175^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 21 febbraio.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, ricorda che, nella seduta del 20 febbraio, si è svolta l'illustrazione degli emendamenti.

Avverte, quindi, che si procederà con l'espressione dei pareri, a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Formula quindi un parere contrario sulla proposta 1.100/1 e favorevole sulla proposta 1.100 a sua firma.

Sull'emendamento 1.1, formula un invito al ritiro, chiedendo ai presentatori di valutare la presentazione di un ordine del giorno.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2, avvertendo che, comunque, in caso di approvazione, andranno verificati – in sede di pa-

rere da parte della Commissione bilancio – i profili finanziari della proposta.

Invita invece i presentatori dell'emendamento 1.3 a procedere al relativo ritiro.

Sugli identici emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6, esprime un parere favorevole, subordinatamente ad una riformulazione – di cui dà lettura – volta a chiarire la portata applicativa delle proposte.

Esprime un avviso favorevole sull'emendamento 1.0.200 del Governo, segnalando l'opportunità di una specificazione di carattere formale.

Con riguardo alla proposta 1.0.1, il parere è favorevole, subordinatamente ad un'integrazione del comma 5.

Sulle proposte 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8, formula un avviso contrario.

Con riguardo alle proposte 1.0.5 e 1.0.9, invita i sottoscrittori a ritirarli e presentare appositi ordini del giorno.

La sottosegretaria FERRO esprime un parere conforme al relatore, con l'eccezione dell'emendamento 1.0.6 sul quale si rimette alla Commissione.

Dà poi conto delle motivazioni alla base della richiesta di riformulazione degli identici emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), accedendo alla richiesta del relatore e del Governo, ritira l'emendamento 1.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno. Nel sottolineare l'importanza della tematica affrontata, invita il Governo ad una rigorosa valutazione. Relativamente all'emendamento a sua prima firma 1.6, si sofferma sulla *ratio* della proposta emendativa.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritira l'emendamento 1.3. Altresì ritira gli emendamenti 1.0.5 e 1.0.9, trasformandoli, rispettivamente, negli ordini del giorno G/997/1/1 e G/997/2/1 (pubblicati in allegato).

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori, per chiedere di procedere all'espressione dei pareri anche sugli emendamenti riferiti agli altri articoli, prima di passare alle votazioni, in modo da poter disporre di una visione di insieme.

Il PRESIDENTE accoglie la suddetta richiesta, pur sottolineando che – di norma – si dovrebbe procedere all'espressione dei pareri e alla successiva votazione articolo per articolo.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti ai successivi articoli.

Sull'emendamento 2.0.1, il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, e la sottosegretaria Ferro esprimono un avviso favorevole, subor-

dinatamente all'accoglimento di una proposta di riformulazione. Successivamente, invitano i presentatori dell'emendamento 3.1 a ritirarlo e a valutare la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 3.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, formula un parere contrario sulle proposte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 (nonché sull'identico 4.0.4) e 4.0.10.

Invita i presentatori degli emendamenti 4.6, 4.9, a ritirarli e trasformarli in altrettanti ordini del giorno.

Il parere è, invece, favorevole sugli identici emendamenti 4.11 e 4.12, nonché sulle proposte 4.0.7 (testo 2), 4.0.8 e 4.0.9.

Invita i presentatori a ritirare la proposta 4.0.5.

Sull'emendamento 4.0.6 (testo 2), subordina il parere favorevole all'accoglimento di una proposta di riformulazione.

La sottosegretaria FERRO esprime un parere conforme al relatore sugli emendamenti all'articolo 4, fatta eccezione per le proposte 4.0.7 (testo 2) e 4.0.9, sulle quali si rimette alla valutazione della Commissione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede un chiarimento in merito al parere del Governo sugli emendamenti 4.3 e 4.4.

La sottosegretaria FERRO ribadisce che sulle predette proposte il parere del Governo è contrario.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), alla luce dell'avviso contrario del Governo, ritira l'emendamento 4.4 e preannuncia che – in sede di votazione di emendamenti di altri gruppi sul limite di mandato dei sindaci – il Gruppo della Lega non parteciperà al voto.

Ritira poi gli emendamenti 4.9, 4.0.1 e 4.0.3, riservandosi di trasformarli in altrettanti ordini del giorno.

Chiede poi una rivalutazione al relatore e al Governo sulla proposta 4.0.2, sottolineando che eventuali criticità di carattere finanziario potranno essere corrette dalla Commissione bilancio, in sede di espressione del parere sugli emendamenti approvati.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, accede alla richiesta del senatore Tosato e si rimette alla valutazione della Commissione sulla proposta 4.0.2.

Anche la sottosegretaria FERRO si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.0.2.

I senatori GIORGIS (*PD-IDP*) e DE PRIAMO (*FdI*) sottoscrivono l'emendamento 4.0.2.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 4.6 e 4.0.4, riservandosi di trasformarli in altrettanti ordini del giorno.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritira l'emendamento 4.0.5. Aggiunge poi la firma alla proposta 4.10 e la ritira, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, sottolinea la delicatezza del tema affrontato dalla proposta 4.10 – avente lo scopo di abolire la possibilità del voto disgiunto – ai fini della redazione di un eventuale ordine del giorno.

Il SOTTOSEGRETARIO si associa alle considerazioni del relatore.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) chiede una rivalutazione del parere sull'emendamento 4.0.10.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, esplicita le motivazioni alla base dell'avviso contrario precedentemente espresso.

Successivamente, esprime un parere contrario sulla proposta 5.0.1.

La sottosegretaria FERRO concorda con il relatore circa la contrarietà all'emendamento 5.0.1.

Si procede quindi alle votazioni.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, viene posto in votazione e respinto il subemendamento 1.100/1.

Successivamente, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.100 e 1.2.

I presentatori degli identici emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 riformulano le proposte emendative in altrettanti e identici testi 2 (pubblicati in allegato).

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2), esprimendo comunque rammarico per un approccio disorganico e frammentato, che impedisce di affrontare la questione della riforma degli enti provinciali nell'ottica di una visione di insieme trasparente e di lungo periodo.

La Commissione approva quindi, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2).

L'emendamento 1.0.200 viene riformulato in un testo corretto (pubblicato in allegato), che – posto ai voti – risulta approvato.

Il senatore LISEI (*FdI*) – accogliendo l'invito del relatore e del Governo – riformula la proposta 1.0.1 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sulla proposta 1.0.1 (testo 2), riepilogando l'*iter* dell'A.S. 787 e ricordando che il predetto provvedimento rappresenta l'esito di un compromesso al ribasso. Tuttavia, il Gruppo del Partito Democratico ha chiesto la sollecita calendarizzazione del disegno di legge n. 787 e non ha presentato emendamenti.

Rimarca l'importanza di garantire l'effettivo esercizio del diritto di voto da parte dei tanti cittadini che abitano lontano dal comune di residenza per ragioni di lavoro, di studio, di salute ovvero per assistere persone malate.

Ritiene che l'emendamento in oggetto rappresenti un passo in avanti, seppure non risolutivo.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) sottoscrive l'emendamento 1.0.1 (testo 2) e dichiara il voto favorevole, ritenendo che l'emendamento corregga una stortura compiuta nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge n. 787.

Invita il Governo – di qui alle elezioni europee del prossimo giugno – a cercare di estendere la possibilità di voto per i fuori sede anche a categorie diverse dagli studenti, in coerenza con i principi ispiratori di una democrazia avanzata e matura.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) annuncia il voto favorevole, esprimendo soddisfazione e sottolineando come la proposta 1.0.1 (testo 2) rappresenti un ripensamento da parte della maggioranza, che, fino a pochi giorni fa, appariva scettica sulla fattibilità del voto per i fuori sede già per le prossime elezioni europee.

Nello stigmatizzare il compromesso al ribasso compiuto all'esito dell'esame del disegno di legge n. 787 presso la Camera, auspica che il voto per i fuori sede venga esteso alle altre categorie che da tempo lo richiedono.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole, riservandosi in Assemblea di presentare emendamenti migliorativi, per dare risposta alle esigenze delle categorie a cui non viene ancora riconosciuta la possibilità di esprimere il voto in un comune diverso da quello di residenza.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole e annuncia la sottoscrizione dell'emendamento da parte dei senatori del Gruppo della Lega in Commissione.

Il PRESIDENTE registra che tutti i componenti della Commissione, inclusi i senatori supplenti, nonché il presidente Boccia, sottoscrivono l'emendamento 1.0.1 (testo 2).

Il senatore LISEI (*FdI*) esprime profonda soddisfazione per il fatto che – con un emendamento proposto da Fratelli d'Italia – viene riconosciuta per la prima volta la possibilità agli studenti universitari fuori sede di votare in un comune diverso da quello di residenza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 (testo 2) risulta approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.2.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, ricordando la delicatezza della materia e le criticità nel corso dell'*iter* dell'esame del disegno di legge n. 787 presso la Camera.

Si sofferma peraltro sul carattere problematico dello strumento della delega legislativa, previsto nel disegno di legge n. 787 a seguito del compromesso al ribasso voluto dalla maggioranza, mentre, con l'emendamento in esame, ci si rende conto della possibilità di adottare una norma già operativa.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) dichiara il voto favorevole ribadendo la necessità di prevedere la possibilità di un effettivo esercizio del diritto di voto ai *referendum* da parte degli elettori che, per motivi di lavoro, studio e salute, si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in coerenza con i principi ispiratori di una democrazia avanzata.

Esprime stupore per il parere contrario del relatore e del Governo, auspicando ad un ripensamento.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) aggiunge la firma all'emendamento 1.0.2.

La sottosegretaria FERRO ringrazia i senatori per il contributo fornito e si ricollega all'*iter* dell'esame del disegno di legge n. 787 presso la Camera, sottolineando come la scelta della delega legislativa fosse funzionale a tutelare gli obiettivi che il Governo ha a cuore e che sono alla base della proposta 1.0.1 (testo 2) prima approvata, ossia la trasparenza, sicurezza e riconoscibilità del voto.

In questo senso, l'emendamento 1.0.1 (testo 2) rappresenta un risultato importante e anche un sollievo economico per le famiglie che finora hanno sostenuto i costi per lo spostamento degli studenti fuori sede.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) sottoscrive l'emendamento 1.0.2.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.2 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 997**

(al testo del decreto-legge)

G/997/1/1 (già em. 1.0.5)

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

considerato il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1;

al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche,

impegna il Governo
ad erogare contributi in favore dei comuni che entro il 15 aprile 2024 individueranno sedi alternative agli edifici scolastici che, aventi i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali, vengano destinati a questo.

G/997/2/1 (già em. 1.0.9)

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

impegna il Governo
in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ad ammettere a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza, il personale della protezione civile nonché il personale afferente alle associazioni di volontariato impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Art. 1.

1.4 (testo 2)

LISEI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, SPINELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera *b*), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma. ».

1.5 (testo 2)

TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera *b*), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è

prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma. ».

1.6 (testo 2)

OCCHIUTO, TERNULLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma. ».

1.0.200 (testo corretto)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: "funzionari statali" sono inserite le seguenti: "in servizio o a riposo" ».

1.0.1 (testo 2)

LISEI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, SPINELLI, GELMINI, TOSATO, BIZZOTTO, SPERGATTI, GASPARRI, OCCHIUTO, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, MANCA, BOCCIA, MAIORINO, CATALDI, MUSOLINO, DURNWALDER, DE CRISTOFARO, SALVITTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, con cui devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato

attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza, inoltre, annota nella lista sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.

7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.

9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il Sindaco nomina il Presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale di cui al comma 8 consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma, altresì, un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, vengono racchiuse in un plico sigillato ed inviate all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte di appello del capoluogo della predetta circoscrizione elettorale. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, dopo avere riunito i plichi provenienti dalle sezioni elettorali speciali, procede allo scrutinio delle schede ivi contenute.

20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 615.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

Plenaria**176^a Seduta (2^a antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
BALBONI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna prima seduta antimeridiana.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.3.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto favorevole, rilevando che tale proposta dimostra la volontà costruttiva che anima il proprio Gruppo, essendo rivolta a rendere strutturale l'*election day* e a semplificare la normativa vigente.

Nel giudicare importante l'approvazione dell'emendamento 1.0.1 (testo 2) avvenuta nella precedente seduta, reputa opportuno condividere con la Commissione la propria preoccupazione sul fenomeno crescente dell'astensionismo, che ha radici antiche e trova uno dei motivi principali nella disillusione dell'opinione pubblica rispetto alla capacità della politica di risolvere i problemi dei cittadini.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.3 risulta respinto.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.4, ricordando le percentuali di astensione molto elevate registratesi nelle ultime consultazioni elettorali.

Rammenta peraltro le proposte per contrastare l'astensionismo elaborate dalla Commissione di studio istituita nella scorsa legislatura dall'allora ministro D'Incà, dalla quale è emerso come circa 5 milioni di elettori siano impossibilitati a partecipare al voto per cause indipendenti dalla loro volontà.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) dichiara il voto favorevole del Gruppo associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Parrini e auspicando che i suggerimenti contenuti nella proposta emendativa, riguardante lo svolgimento del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici, possano trovare accoglimento in futuro.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, ricorda come le contrarietà espresse dal governo sull'emendamento 1.0.4 risiedano non tanto nel merito quanto nell'attuale mancanza di strumenti tecnici adeguati a garantire la sicurezza nell'esercizio del voto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.4 risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.6.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), nell'esprimere apprezzamento per la decisione del Governo di rimettersi alla valutazione della Commissione, annuncia il voto favorevole ricordando le motivazioni che hanno indotto a presentare la proposta emendativa in esame.

Infatti, nel presupposto per cui non esiste una legge astrattamente giusta e inattaccabile sulla tematica del limite dei mandati, rileva come negli ultimi anni si sia assistito ad interventi normativi disorganici sul numero dei mandati a disposizione dei titolari di cariche elettive.

Il criterio principe che ispira la condotta del Gruppo della Lega consiste nella convinzione per cui i cittadini sono gli effettivi titolari del potere di valutazione dell'operato degli amministratori e spetta quindi a loro la decisione ultima sulla permanenza in carica o meno dei titolari di incarichi elettivi.

Conferma quindi l'intenzione del proprio Gruppo di chiedere la votazione dell'emendamento.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), nell'annunciare il voto contrario, si ricollega alle considerazioni del senatore Tosato, ritenendo che, se la valutazione della Lega si basa sul ruolo dei cittadini come giudici di ultima istanza dell'operato della classe politica, in tal caso sarebbe opportuno proporre un *referendum* sull'abolizione del limite del secondo mandato dei Presidenti di Regione, in modo da comprendere quale sia la valutazione effettiva del corpo elettorale.

Il Movimento 5 Stelle ritiene poi del tutto negativo un innalzamento del limite dei mandati dei Presidenti di Regione, trattandosi di cariche monocratiche investite di notevoli responsabilità, per cui l'estensione del limite a tre mandati significa favorire la concentrazione del potere in capo ad una persona per un lasso temporale potenziale di quindici anni.

Altresì, tale emendamento suscita un sentimento di profonda mestizia, essendo sintomatico di una classe politica ripiegata su se stessa e di un utilizzo delle istituzioni e degli strumenti normativi per risolvere situazioni interne e personali.

Tutto ciò si colloca poi in un contesto economico molto difficile, nel quale la maggioranza è ripiegata su se stessa e su una logica di scambio che caratterizza anche l'esame di provvedimenti come il premierato e l'autonomia differenziata.

Per le predette motivazioni, ribadisce la ferma contrarietà all'emendamento sia nel metodo che nel merito.

La senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) annuncia che la componente di Azione non parteciperà al voto e rileva la confusione all'interno della maggioranza, dal momento che viene mantenuto l'emendamento 1.0.6, mentre viene ritirato l'emendamento 4.4 sul mandato dei sindaci.

Invita pertanto la maggioranza a ritirare anche la proposta 1.0.6.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) evidenzia come la scelta del Governo di rimettersi alla valutazione della Commissione appaia sintomatica di una divisione all'interno della maggioranza.

Annuncia poi il voto contrario, osservando che la proposta in oggetto si inserisce in una concezione da lui fortemente contrastata, per cui il problema della democrazia risiede in un *deficit* di stabilità e che pertanto, rafforzando i vertici degli organi esecutivi, tutte le criticità esistenti sarebbero risolte.

Al contrario, ritiene che la crisi della democrazia italiana, così come di molte delle democrazie occidentali, risieda principalmente in un *deficit* di rappresentanza.

Pertanto, l'emendamento proposto dalla Lega persiste nell'errore fin qui compiuto e, rimuovendo il limite dei mandati, aggrava la situazione esistente, dal momento che la limitazione al numero consecutivo di mandati rappresenta un corretto temperamento che dovrebbe riguardare sia le Regioni sia i sindaci dei Comuni di qualunque dimensione.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) osserva come la proposta 1.0.6 abbia una genesi che si iscrive in una crisi interna ai Gruppi della maggioranza, a fronte della quale, il Governo, astutamente, non si è voluto esporre, rimettendosi alla valutazione della Commissione.

Più specificatamente, l'emendamento rappresenta il frutto di una scelta contingente legata alla situazione della Regione del Veneto, rinunciando così al tentativo di affrontare in maniera organica la disciplina elettorale regionale.

A fronte di una questione politica, Italia Viva ritiene che la risposta delle opposizioni avrebbe dovuto essere politica; purtroppo, l'invito ad adottare una posizione unitaria non è stato accolto, con la conseguenza che la divisione esistente tra le opposizioni favorirà un salvataggio della maggioranza, che avrà gioco facile nel convertire la sconfitta in un sostanziale pareggio.

Annuncia, infine, il proprio voto favorevole.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, ritenendo che, per i titolari di organi monocratici, supe-

rare il limite delle due consiliature consecutive significhi rinunciare alla freschezza delle idee e alle esigenze di rinnovamento che stanno alla base del meccanismo di elezione diretta dei sindaci e dei Presidenti di Regione. Peraltro, il limite dei due mandati incentiva i titolari di tali cariche a concentrarsi sulle effettive priorità dell'agenda programmatica.

Nel ritenere la questione articolata e suscettibile di diverse valutazioni, ribadisce il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) fa presente che, da diversi giorni, si sta assistendo ad una sorta di *pièce* pirandelliana, nella quale la maggioranza sta recitando tutte le parti in commedia.

In realtà la situazione è molto più semplice. Nell'ambito dell'ennesimo decreto-legge, il Governo interviene, con l'articolo 4, sul limite dei mandati dei sindaci e quindi su una questione che non ha niente a che vedere con l'*election day*, peraltro smentendo se stesso, laddove aveva sempre affermato che sul testo unico sugli enti locali si sarebbe avviato un apposito tavolo di riflessione.

Altresì, vengono presentati da parte della maggioranza ulteriori emendamenti, che intervengono su altre disposizioni del TUEL, nonché sul limite di mandato dei Presidenti di Regione, secondo una logica discutibile anche sul piano della disciplina delle fonti.

D'altra parte, l'emendamento in questione pone il limite dei tre mandati, facendoli decorrere addirittura dall'entrata in vigore della legge regionale di recepimento del principio delineato nella legge cornice statale, tutto ciò per risolvere una situazione precisa che è quella del Presidente della Regione del Veneto.

Rimarca poi la piena disponibilità del Gruppo del Partito Democratico a ragionare sulla forma di governo regionale così come sul TUEL, ma soltanto in una sede apposita e secondo un approccio organico.

È invece inaccettabile bloccare la Commissione su un emendamento come questo, peraltro palesemente improponibile in termini di estraneità di materia, il tutto per una regolazione di conti all'interno della maggioranza.

Si rammarica poi per l'utilizzo strumentale e piegato a logiche politiche di quelli che sono legittimi affidamenti degli enti locali e dell'ANCI.

In conclusione, annuncia il voto contrario.

Il senatore DE PRIAMO (*Fdi*), nel ritenere fuori luogo la pur elegante citazione della *pièce* pirandelliana, reputa legittima la proposta del Gruppo della Lega, osservando come essa rechi elementi sia per una valutazione positiva che per una negativa.

Il collega Tosato ha esposto le argomentazioni a sostegno della legittima proposta del suo Gruppo.

Tuttavia, il Gruppo di Fratelli d'Italia ritiene che gli argomenti a sostegno di una valutazione contraria dell'emendamento siano attualmente prevalenti e che, quindi, vada mantenuto il limite dei due mandati, peraltro coerente

temente con la scelta adottata dalla maggioranza e dal Governo in sede di esame dell'Atto Senato n. 935 sul premierato.

Ribadisce poi la capacità dei partiti del centro-destra di risolvere in sede politica quelli che sono problemi politici e sottolinea la disponibilità a riflessioni di merito nell'ambito di una discussione organica sulla riforma del TUEL.

In questa sede, pur rispettando la posizione del Gruppo della Lega, annuncia il voto contrario di Fratelli d'Italia.

Il PRESIDENTE ritiene di soffermarsi sulle critiche sollevate dal senatore Giorgis circa la proponibilità dell'emendamento 1.0.6 in oggetto.

Al riguardo, fa presente che il decreto-legge in esame reca, all'articolo 1, un riferimento alle elezioni regionali.

Non vuole peraltro negare le molteplici sollecitazioni arrivate da più parti per una valutazione di improponibilità.

Tuttavia, trattandosi di una tematica di esclusiva spettanza parlamentare, ha ritenuto corretto favorire la più ampia discussione e il più aperto confronto, senza farsi scudo della declaratoria di improponibilità.

Nel ritenere legittima la posizione del Gruppo della Lega, ritiene personalmente giusta la previsione di un limite ai mandati consecutivi di tutti gli organi monocratici, ferma restando la disponibilità ad una discussione approfondita e organica sul numero di tali limiti.

Concorda poi con il senatore De Cristofaro circa l'opportunità di prevedere limiti di mandato anche per i Comuni fino a 5.000 abitanti, rappresentando che sarebbe stato opportuno applicare la soppressione del limite ai Comuni effettivamente di piccole dimensioni; lascia invece perplessi la soppressione di qualunque limite per i Comuni fino a 5.000 abitanti, in cui si possono fossilizzare situazioni poco trasparenti e poco compatibili con il ricambio democratico.

In questa sede, come relatore, ribadisce pertanto l'avviso contrario sull'emendamento 1.0.6.

Posto in votazione, l'emendamento 1.0.6 risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CATALDI (*M5S*), la Commissione respinge l'emendamento 1.0.7.

Successivamente, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 1.0.8.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*), accogliendo la proposta del relatore e del Governo, riformula l'emendamento 2.0.1 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.1 (testo 2) viene approvato.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.1, ribadendo le preoccupazioni sui rischi di un accentramento eccessivo di poteri in capo agli organi monocratici di governo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 4.1.

Il presidente BALBONI (*Fdi*), a titolo personale, annuncia il voto di astensione sull'emendamento 4.1

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 risulta respinto.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira gli emendamenti 4.2 e 4.5. Altresì, ritira l'emendamento 4.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/997/3/1 (pubblicato in allegato). Ritira poi l'emendamento 4.7, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) fa proprio l'emendamento 4.8 e lo ritira, per trasformarlo nell'ordine del giorno G/997/8/1 (pubblicato in allegato).

Altresì, presenta gli ordini del giorno G/997/4/1, G/997/5/1, G/997/6/1 e G/997/7/1 (pubblicati in allegato) derivanti, rispettivamente, dal ritiro delle proposte 1.1, 3.1, 4.6 e 4.0.4.

Successivamente, previa dichiarazione di voto di astensione del senatore GIORGIS (*PD-IDP*), con contestuale votazione, sono approvati gli identici emendamenti 4.11 e 4.12.

Viene poi messo in votazione e approvato l'emendamento 4.0.2.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito formulato dal relatore e dal Governo, riformula l'emendamento 4.0.6 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto contrario, illustra la portata dell'emendamento in esame, ricordando che la normativa vigente dispone l'ineleggibilità al Consiglio regionale dei dipendenti della Regione.

Coerentemente con il principio per cui *in claris non fit interpretatio*, l'emendamento in oggetto, nel limitare la condizione di ineleggibilità ai soli dipendenti della Regione che svolgano funzioni e attività amministrative, è privo della caratteristica propria di una norma di interpretazione autentica. Tuttavia, servendosi del carattere retroattivo della legge di interpretazione autentica, è predisposto per sanare evidentemente situazioni di consiglieri regionali che temono di essere dichiarati decaduti.

Nel deprecare profondamente questa modalità di legiferazione, rivolge un accurato invito al relatore e al Governo a rivedere il proprio parere.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Parrini, sottolineando la necessità di evitare che l'emendamento sia utilizzato per sanare casi di singoli consiglieri regionali esposti al rischio di decadenza, peraltro facendosi beffe di coloro che, invece, hanno rispettato le regole.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene che la *ratio* dell'emendamento consista nel circoscrivere i requisiti di ineleggibilità, dal momento che un dipendente della Regione che svolga mansioni puramente esecutive non può essere sospettato di utilizzare la propria posizione per acquisire un tornaconto o un vantaggio in sede di presentazione della candidatura, alterando la *par condicio* tra i candidati.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Parrini, ricordando la *ratio* alla base della normativa vigente e analoghi casi verificatisi presso l'Assemblea regionale siciliana.

Nel ritenere profondamente discutibile una modalità di legiferazione come quella siffatta, preannuncia il voto contrario.

I senatori TOSATO (*LSP-PSd'Az*) e Della Porta DELLA PORTA (*FdI*) chiedono di accantonare l'esame dell'emendamento 4.0.6 (testo 3), per favorire un approfondimento istruttorio.

La sottosegretaria FERRO manifesta la disponibilità ad un approfondimento, anche con la collaborazione del Dipartimento per gli affari regionali.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) solleva un problema di carattere generale nell'applicazione della normativa vigente sull'ineleggibilità al Consiglio regionale, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale in base alla quale le condizioni di ineleggibilità si devono caratterizzare per la determinatezza e la precisione delle relative fattispecie.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.0.6 (testo 3).

Si passa poi al voto dell'emendamento 4.0.7 (testo 2).

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritiene opportuno precisare come il Gruppo di Italia Viva non abbia partecipato alla stesura dell'emendamento in oggetto e non si sia mai prestato a predisporre normative tese ad impedire o a rendere più difficoltosa la presentazione di liste alle consultazioni elettorali. Stigmatizza, peraltro, una modalità di legiferazione volta a modificare le regole del gioco a pochi mesi di distanza dalle elezioni europee, con la conseguenza di penalizzare soprattutto i partiti più piccoli.

Nel merito annuncia comunque il voto favorevole, ritenendo corretto che un movimento politico che abbia ottenuto la vittoria in un collegio uni-

nominale di una delle due Camere, dimostrando quindi un radicamento e un seguito sul territorio, sia esentato dalla raccolta delle sottoscrizioni.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'annunciare il voto contrario, ricorda le raccomandazioni delle Istituzioni europee volte a sconsigliare modifiche della normativa elettorale nel semestre precedente le consultazioni.

Altresì, ritiene sbagliato non esentare dalla raccolta delle sottoscrizioni i movimenti affiliati a un partito politico europeo costituito in Gruppo parlamentare al Parlamento europeo, anche in considerazione della complessità della raccolta di firme per le elezioni europee.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) esprime la propria perplessità per la parte dell'emendamento che esenta dalle sottoscrizioni i partiti che alle ultime elezioni abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo, mentre nessuna esenzione è contestualmente prevista per quei partiti che abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, senza essere affiliati ad una famiglia politica europea.

Chiede quindi l'espunzione di tale passaggio o, in subordine, l'accantonamento.

La sottosegretaria FERRO dichiara la disponibilità ad un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.0.7 (testo 2).

Successivamente, con separate votazioni, risultano approvati gli emendamenti 4.0.8 e 4.0.9.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 4.0.10.

Successivamente, il senatore DELLA PORTA (*FdI*) fa proprio l'emendamento 5.0.1 e lo ritira.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento Coord.1 del relatore.

Il PRESIDENTE avverte quindi che l'esame degli emendamenti accantonati 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7 (testo 2), nonché di tutti gli ordini del giorno avrà luogo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 997**

(al testo del decreto-legge)

G/997/3/1 (già em. 4.3)

DURNWALDER, PATTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.935 recante: Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame apporta modifiche all'articolo 51, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In particolare, il comma 1 innalza il limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti;

considerato che:

per i Comuni oltre i 15.000 abitanti permane il limite dei due mandati e che tale limite crea una disparità di trattamento tra sindaci di Comuni con popolazione più numerosa;

tale discriminazione non consente a quei comuni più virtuosi, che hanno in corso investimenti pluriennali, di completare opere importanti come quelle inserite nel PNRR;

tenuto conto che la decisione sulla conferma o meno di un sindaco spetta esclusivamente al corpo elettorale locale,

impegna il Governo, in sede di esame della riforma del TUEL, a valutare la possibilità di innalzare a tre il limite dei mandati per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

G/997/4/1 (già em. 1.1)

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premesso che:

nell'ambito del processo di digitalizzazione in materia elettorale, il Ministero dell'interno ha promosso già da alcuni anni un programma di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, incentivando il progressivo superamento, da parte di tutti i comuni italiani, delle liste elettorali in formato cartaceo e la loro contestuale sostituzione con liste in formato elettronico al fine di apportare rilevanti benefici, non solo in termini di riduzione della spesa sul materiale di stampa, ma anche di snellimento e semplificazione delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale;

lo stesso Ministero dell'interno sta realizzando, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto di integrazione delle liste elettorali nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), così come prescritto dall'articolo 62, commi 2-ter e 6-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con il Piano Nazionale Complementare (PC), che consentirà ai cittadini di scaricare direttamente *on-line* la certificazione digitale relativa al godimento dell'elettorato attivo, nonché di poter consultare e di richiedere l'aggiornamento dei propri dati elettorali anche in modalità telematica,

impegna il Governo a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, per poter procedere all'introduzione di una tessera elettorale digitale, in progressiva sostituzione della tradizionale tessera elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, consentendo, dopo una prima

fase sperimentale da realizzare in un numero limitato di sezioni elettorali, che la certificazione dell'avvenuta partecipazione al voto avvenga mediante un'apposita applicazione informatica, interoperabile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e secondo modalità tecniche da definirsi con decreto del Ministro dell'interno.

G/997/5/1 (già em. 3.1)

OCCHIUTO, TERNULLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge reca norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione al fine di garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, sia con riferimento al sistema elettorale agli stessi applicabile;

sarebbe opportuno inserire modifiche del comma 51 dell'articolo 1 della legge 56/14 con l'obiettivo di far rientrare pienamente le province nell'ordinamento degli enti locali disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), superando il regime «*extra ordinem*» previsto dalla legge 56/14;

la modifica consentirebbe di risolvere diversi problemi interpretativi che derivano dalla precaria disciplina vigente delle Province e di anticipare una riforma organica della legge 56/14, ormai non più rinviabile,

impegna il Governo
a prevedere misure nella direzione di cui in premessa.

G/997/6/1 (già em.4.6)

OCCHIUTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per

le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, del presente decreto-legge innalza il limite da 2 a 3 mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti,

impegna il Governo ad estendere l'innalzamento di detto limite anche ai sindaci dei nuovi comuni sorti a seguito di fusione anche per incorporazione nell'ultimo mandato amministrativo.

G/997/7/1 (già em. 4.0.4)

OCCHIUTO, TERNULLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano, rispettivamente, le competenze del sindaco e del presidente della provincia e di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

il potere di ordinanze sindacali, contingibili e urgenti, come previsto dai citati articoli 50 e 54, ha avuto, negli ultimi anni, un'evoluzione giurisprudenziale, amministrativa e penale, che ha finito per snaturarne la ratio;

è quanto mai urgente un intervento normativo che meglio definisca i profili sostanziali della responsabilità che consegue all'esercizio o al mancato esercizio di tale potere;

in particolare, occorre distinguere e delimitare i poteri del Sindaco e quelli propri della dirigenza, chiarendo che il Sindaco è responsabile politicamente dell'amministrazione del Comune ed eser-

cita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mentre i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

occorre altresì chiarire che il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di ordinanza ai sensi dei suddetti articoli 50 e 54, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge,

impegna il Governo ad adottare disposizioni volte a delimitare meglio la responsabilità del Sindaco per l'esercizio o il mancato esercizio del potere di ordinanza sindacale previsto dagli articoli 50 e 54 del TUEL, nonché a circoscrivere meglio la distinzione tra la gestione amministrativa, di competenza esclusiva dei dirigenti, e le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, di competenza dell'organo politico.

G/997/8/1 (già em. 4.8)

SILVESTRO, OCCHIUTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premesso che:

il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni comunali di cui all'articolo 73, comma 10 del decreto legislativo 267 del 2000, ha determinato il verificarsi, in alcuni comuni italiani, del fenomeno di c.d. « anatra zoppa », termine utilizzato per indicare la condizione di un sindaco che, pur avendo ricevuto la maggioranza delle preferenze, si trova a guidare un consiglio comunale la cui maggioranza è rappresentata da liste che avevano sostenuto un candidato a sindaco diverso;

ai sensi dell'articolo 51 del TUEL è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie;

al fine di evitare che si verifichino nuovamente situazioni di instabilità amministrativa che induce i sindaci a rassegnare le dimis-

sioni, sarebbe opportuno modificare l'articolo 51 del TUEL al fine di consentire un terzo mandato consecutivo anche in caso di dimissioni volontarie rassegnate dal sindaco entro un anno dalla elezione qualora, ai sensi dell'articolo 73, comma 10, la lista o il gruppo di liste collegate ad altro candidato a sindaco non eletto abbiano superato il 50 per cento dei voti validi,

impegna il Governo
a valutare la possibilità di modificare l'articolo 51 del TUEL nella direzione di cui in premessa.

Art. 2.

2.0.1 (testo 2)

LISEI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, SPINELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico)

1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, liste dei candidati e propaganda elettorale. ».

Art. 4.

4.0.6 (testo 3)

LOTITO, DAMIANI, OCCHIUTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, l'articolo 2, primo comma,

numero 7) della legge 23 aprile 1981, n. 154, va interpretato nel senso che la causa di ineleggibilità ivi prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, attività amministrative ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 22 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,55

AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA CARLA BASSU, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI SASSARI, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, E DELL'AVVOCATO SUSANNA SCHIVO, ESPERTA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

Plenaria

128^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

La seduta inizia alle ore 9,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, gli argomenti all'ordine del giorno sono rinviati alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 10.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedì 22 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Giovedì 22 febbraio 2024

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge
nn. 915, 916, 942 e 980**

Riunione n. 4

Relatore: MARTI (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,50

(Sospensione: dalle ore 8,50 alle ore 9,45)

(915) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Plenaria

107^a Seduta

*Presidenza del Presidente
MARTI*

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(915) *Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) *ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) *MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) *FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(1002) *Ylenia ZAMBITO e altri. – Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Esame del disegno di legge n. 1002, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sul testo dei disegni di legge si è espressa la commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, con un parere non ostativo con raccomandazioni e che stamani alle ore 8.30 si è svolta la seconda seduta del Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il relatore ZAFFINI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge n. 1002 di iniziativa della senatrice Zambito ed altri, recante delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria il quale si compone di un unico articolo.

Sottolinea che la delega legislativa, da esercitare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ha ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

La finalità dell'intervento normativo è quella di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria.

Si sofferma indi sui principi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad esercitare la delega, segnalando, in particolare, i seguenti: *a)* potenziamento della programmazione del numero di accessi ai richiamati corsi di laurea, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un

numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; *b*) conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione; *c*) riordino delle attuali modalità di accesso. In particolare, prosegue il relatore, si conferma il numero programmato a partire dal secondo anno e l'accesso a tale ultima annualità è riservata agli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prevedono inoltre incentivi per favorire il trasferimento degli studenti presso le università aventi sede nelle regioni in cui è maggiore il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie e si garantisce, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno; *d*) previsione che nel primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico. Viene esclusa qualunque forma di collaborazione con università telematiche; *e*) accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in vista della definizione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento; *f*) organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari in esame, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1002 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916, 942 e 980 di analogo contenuto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta ieri al termine della seduta plenaria. In tale sede, si è convenuto di calendarizzare, per le sedute che saranno convocate nelle prossime settimane, l'esame del disegno di legge sulla regolamentazione delle competizioni videoludiche (Atto Senato n. 970), a sua prima firma, del disegno di legge contenente disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico (Atto Senato n. 180), d'iniziativa del

senatore Zanettin, nonché del disegno di legge concernente disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale (Atto Senato n. 492), d'iniziativa dei senatori Pirondini ed altri.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato – prosegue il Presidente – di richiedere il deferimento al Presidente del Senato di due distinti affari assegnati. Il primo sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in accoglimento di una sua proposta, e il secondo sulle prospettive di riforma del calcio italiano, su proposta del senatore Marcheschi.

Si è inoltre deciso di valutare, in un successivo Ufficio di Presidenza, l'eventuale ripresa della discussione dei disegni di legge sulle imprese culturali e creative (disegni di legge nn. 637 e 882), in esito alla valutazione delle disposizioni, già approvate in tale ambito, contenute nella legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

Dopo aver preso atto che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che il relativo esame, qualora il provvedimento dovesse essere assegnato alla Commissione, non sarà congiunto all'esame del disegno di legge n. 597, di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede redigente, sulla promozione delle manifestazioni in abiti storici, tenuto conto che i due provvedimenti – pur presentando elementi di possibile sovrapposizione – presentano impianti distinti e autonomi. Inoltre, il disegno di legge approvato alla Camera, presentando disposizioni di delega al Governo, sarà verosimilmente assegnato in sede referente, quindi in una sede diversa rispetto a quella dell'Atto Senato n. 597, il cui *iter* è peraltro in fase molto avanzata.

Il Presidente informa altresì che giovedì 29 febbraio sono convocati, alle ore 14, gli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 4^a, 7^a e 8^a del Senato e VII^a, IX^a e XIV^a della Camera dei deputati per l'audizione del direttore generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, dott. Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l'Unione europea.

Comunica infine che il 7 marzo 2024 si terrà a Bruxelles una conferenza interparlamentare dal titolo « Le donne nello sport » e invita i senatori eventualmente interessati a comunicare la propria disponibilità all'Ufficio di Segreteria della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Giovedì 22 febbraio 2024

Plenaria

94^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BASSO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per IBM: Fulvio D'Aloia Cascone, travel and transportation industry executive partner, e Sara Marini, government e regulatory affairs manager; per Microsoft: Francesca Bitondo, direttore relazioni istituzionali per Italia; per Google: Diego Ciulli, head of government affairs and public policy, e Giulia Gioffreda, public policy & government affairs manager.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle in-

infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: audizioni di rappresentanti di IBM, Microsoft e Google

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1° febbraio.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto ai rappresentanti di IBM e cede loro la parola.

Il dottor D'ALOIA CASCONI svolge il proprio intervento.

Il presidente BASSO (*PD-IDP*) e i senatori ROSSO (*FI-BP-PPE*) e SIGISMONDI (*FdI*) pongono quesiti.

Il dottor D'ALOIA CASCONI risponde ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di IBM per la disponibilità e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,45.

Il PRESIDENTE introduce la dottoressa Bitondo, direttore relazioni istituzionali per l'Italia di Microsoft, cedendole contestualmente la parola.

La dottoressa BITONDO svolge la sua relazione.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) pone alcuni quesiti.

Replica la dottoressa BITONDO.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Bitondo e Microsoft per la disponibilità e introduce i rappresentanti di Google, cedendo loro contestualmente la parola.

La dottoressa GIOFFREDA svolge il proprio intervento.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) e il presidente BASSO (*PD-IDP*) pongono alcuni quesiti.

Replica il dottor CIULLI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di Google per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 11,30.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 22 febbraio 2024

Plenaria

107^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la 4^a Commissione ha ritenuto di non avere osservazioni sull'emendamento 01.4 (testo 2) e che è stato presentato l'emendamento 4.0.4 (testo 3) pubblicato in allegato, analogo all'emendamento 4.0.4 (testo 2), il cui comma 2 è stato dichiarato improponibile. Al riguardo, a seguito di una rivalutazione, dichiara di ammettere all'esame il predetto 4.0.4 (testo 3). Ricorda comunque che sono ancora in istruttoria eventuali altre improponibilità. Prende infine atto che non vi sono ulteriori interventi per l'illustrazione delle proposte emendative, che dunque vengono date per illustrate.

Quanto al prosieguo dell'esame, fa presente che la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato il rinvio di una settimana dell'avvio del provvedimento in titolo, che dovrebbe dunque aver luogo nella settimana dal 5 al 7 marzo. Pertanto, la settimana prossima sarà dedicata alle votazioni.

Rammenta poi che, come preannunciato dal sottosegretario Fausta Bergamotto, è allo studio una ulteriore proposta emendativa, a firma del relatore, che dovrebbe giungere entro la giornata di domani. In tal caso, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a lunedì, 26 febbraio, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DE CARLO fa presente che, alla luce del calendario dell'Assemblea, la Commissione potrebbe riunirsi nelle giornate di martedì 27 febbraio, alle ore 14.30, mercoledì 28 febbraio alle ore 9 e al termine dell'Assemblea, nonché giovedì 29 febbraio, alle ore 9, per le votazioni degli emendamenti al disegno di legge n. 986 (D-1 4/2024 – Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico). Si riserva comunque di inserire all'ordine del giorno eventuali atti urgenti che dovessero sopraggiungere.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine della odierna seduta plenaria, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 986**(al testo del decreto-legge)****Art. 4.****4.0.4 (testo 3)**

NICITA, MARTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 4-bis.**

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

“Art. 6-bis.

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli stabilimenti di interesse strategico nazionale ricadenti all'interno di un Polo petrolchimico. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti, per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. Tali disposizioni trovano applicazione quando l'autorità giudiziaria abbia adottato nei confronti dei predetti stabilimenti provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per

l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal *Reporter* EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2, spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'AIA, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.”.

2. Al fine di razionalizzare all'interno della medesima Autorità di sistema portuale, le attività, la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi gli stabilimenti del settore della raffinazione ricadenti all'interno del Polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: “Porti di Augusta”, sono aggiunte le seguenti: “, Siracusa (Rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)” ».

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Giovedì 22 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedì 22 febbraio 2024

Plenaria (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 8,35.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione di rappresentanti di Save the Children Italia

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giorgia D'ERRICO, *Direttrice Public Affairs & Institutional Relations di Save the Children Italia*, e Damiano SABUZI GIULIANI, *Coordinatore Advocacy Educazione & Povertà di Save the Children Italia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, il senatore Filippo SENSI (*PD-IDP*) e le de-

putate Sara FERRARI (PD-IDP), Stefania ASCARI (M5S) e Elena BONETTI (AZ-PER-RE).

Giorgia D'ERRICO, *Direttrice Public Affairs & Institutional Relations di Save the Children Italia*, e Damiano SABUZI GIULIANI, *Coordinatore Advocacy Educazione & Povertà di Save the Children Italia*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 15.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione della Rettrice della Sapienza Università di Roma, Professoressa Antonella Polimeni

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Antonella POLIMENI, *Rettrice della Sapienza Università di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, la senatrice Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*) e la deputata Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (*FDI*).

Antonella POLIMENI, *Rettrice della Sapienza Università di Roma*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Giovedì 22 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
MAGNI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30

